

**REGOLAMENTO (CE) N. 1137/98 DELLA COMMISSIONE****del 29 maggio 1998****recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(4)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che la Francia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione, rispettivamente il 1° e il 6 aprile 1998, di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio;

considerando che a partire dal 1993 la Commissione ha registrato un aumento molto considerevole delle importazioni di aglio originario della Cina rispetto agli anni precedenti; che, tenuto conto del prezzo di tale prodotto, il proseguimento delle importazioni avrebbe potuto creare perturbazioni gravi sul mercato comunitario, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CE e, in particolare, di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari; che di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94<sup>(6)</sup>, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia con cui è stato limitato il rilascio dei titoli d'importazione d'aglio originario della Cina, per la campagna 1994/1995, ad un determinato quantitativo mensile; che detta misura è stata rinnovata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, dal regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2944/95<sup>(8)</sup>, dal regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione<sup>(9)</sup> per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997 e dal regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione<sup>(10)</sup> per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998;

considerando che ogni mese le domande di titoli di importazione d'aglio originario della Cina hanno superato in misura molto ampia il quantitativo mensile fissato dal regolamento (CE) n. 903/97; che inoltre l'elevato numero di domande presentate il primo giorno di ogni periodo mensile ha determinato, nel corso di tutta la campagna, il rilascio di titoli d'importazione per quantità inferiori, in generale, all'1 % delle quantità richieste e al rifiuto di tutte le domande presentate successivamente; che tale superamento sistematico dimostra che la pressione sul settore persiste e che, in assenza di misure di salvaguardia, il mercato comunitario dell'aglio sarebbe gravemente perturbato dalle massicce importazioni provenienti dalla Cina; che è quindi indispensabile rinnovare le misure di salvaguardia applicabili all'aglio originario della Cina;

considerando che è opportuno limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un determinato quantitativo periodico a partire dal 1° giugno 1998 fino al 31 maggio 1999 e sospendere il rilascio dei titoli non appena il quantitativo previsto sia raggiunto;

considerando che è opportuno stabilire alcuni criteri relativi alle qualifiche dei richiedenti di titoli e all'utilizzazione degli stessi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo compreso tra il 1° giugno 1998 e il 31 maggio 1999, i titoli d'importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina sono rilasciati per un quantitativo globale di 12 000 tonnellate, limitatamente ad un quantitativo massimo per ciascuno dei periodi indicati in allegato, alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Per ciascun periodo, il quantitativo massimo di cui al paragrafo 1 è pari alla somma:

- a) della quantità indicata nell'allegato,
- b) delle quantità non richieste nel periodo precedente
- e
- c) delle quantità non utilizzate, comunicate alla Commissione, dei titoli rilasciati precedenza.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 298 del 19. 11. 1994, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.

<sup>(8)</sup> GU L 308 del 21. 12. 1995, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.